



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

13
copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO

N° 185 DATA 21.05.2013	OGGETTO: Servizio Tributi-Patrimonio-Rilascio Concessione per utilizzo Portici Comunali interni in data 23.05.2013 per assemblea.
------------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Visto il Decreto del Sindaco Avv. Umberto Macchi, di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento medesimo;

Vista la domanda prodotta in data 20.05.2013 prot.n. 8011 dal sig. Federico D'Arcangeli nato a Priverno il 2.12.1950, tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'utilizzo dei Portici Comunali interni, in data 23.05.2013 per assemblea con l'Assessore Regionale al lavoro Lucia Valente.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 286 del 18/12/2007 con la quale si disciplina il rimborso spese dei servizi comunali erogati per l'utilizzo delle sale comunali e la successiva Deliberazione G.C.n. 324 del 02/12/2008 con la quale venivano stabilite le rispettive modifiche;

Visto il versamento di €100,00 effettuato dal sig. Federico D'Arcangeli in data 21.05.2013, quale rimborso spese per l'utilizzo dei Portici Comunali interni;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 27/06/1996, esecutiva ai sensi di legge, con cui veniva disciplinato l'uso delle palestre, impianti sportivi e sale comunali;

Vista la Delib.C.C.n. 63/2003, con cui si disciplinavano le celebrazioni dei matrimoni in strutture comunali con relative tariffe per rimborso spese;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2012 con la quale veniva stabilito l'aggiornamento delle tariffe per rimborso spese;

Visto il Dec.Legs.vo n.267/2000;

C O N C E D E

Al sig. Federico D'Arcangeli, in premessa generalizzato, di occupare temporaneamente i Portici Comunali interni, in data 23.05.2013 per i motivi sopra citati, a condizione che venga mantenuta la pulizia dei locali e vengano salvaguardati i diritti di terzi, inoltre, il concessionario dovrà assumersi la responsabilità relativa ad eventuali danni arrecati alla struttura, arredi, suppellettili ed impianti ivi esistenti e/o a persone causati anche da chiunque acceda ai locali oppure causati dai presenti per l'occasione, non dovrà permettere l'accesso ai locali ad un numero superiore a **99** persone, contemporaneamente.

Il concessionario ha l'obbligo di:

- premunirsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante la sicurezza dell'impianto elettrico accessorio eventualmente utilizzato, ai sensi della legge n. 46/1990;
- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione

degli impianti installati e per rimettere il locale comunale in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;

-utilizzare la sala in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

-custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o locali comunali nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio Comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza il locale in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento vigente.

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to rag. Rachele Mastrantoni**

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal 13 GIU. 2013;

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la rag. Rachele Mastrantoni, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

Priverno, lì 21 MAG. 2013

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Rag. Rachele Mastrantoni

E' copia conforme all'originale

Priverno, lì 21/05/2013

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Rag. Rachele Mastrantoni